



Comune di Galliera

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
N. 94 del 12 luglio 1991

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
N. 90 del 24 novembre 1994
N. 25 del 29 giugno 2000
N. 28 del 18 giugno 2013

Deliberazione N. 28/2013 pubblicata all'albo pretorio del Comune dall'1/7/2013 al 16/07/2013
Statuto ripubblicato all'albo pretorio dal 16/07/2013 al 15/08/2013
Statuto pubblicato sul BURER N. 226 del 2/08/2013 (parte seconda)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I IL COMUNE IL TERRITORIO

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Il territorio il gonfalone lo stemma
- Art. 3 Albo pretorio

CAPO II LE FUNZIONI

- Art. 4 Finalità
- Art. 5 Pari Opportunità
- Art. 6 Consiglio dei Ragazzi

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 7 Organi

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 Elezione composizione e durata in carica
- Art. 9 Competenze ed attribuzioni
- Art. 10 Organizzazione del Consiglio
- Art. 11 Validità delle sedute e deliberazioni
- Art. 12 Pubblicità delle sedute e funzionamento
- Art. 13 Prima adunanza del Consiglio Comunale
- Art. 14 Linee programmatiche di mandato
- Art. 15 Consiglieri Comunali
- Art. 16 Decadenza e dimissioni dei consiglieri
- Art. 17 Gruppi consiliari
- Art. 18 Commissioni consiliari

CAPO III GIUNTA COMUNALE

- Art. 19 Composizione e presidenza
- Art. 20 Elezione del sindaco e nomina della giunta
- Art. 21 Competenze ed attribuzioni
- Art. 22 Funzionamento
- Art. 23 Decadenza della Giunta
- Art. 24 Mozione di sfiducia
- Art. 25 Cessazione dei singoli componenti della Giunta

CAPO IV IL SINDACO

Art. 26 Sindaco organo istituzionale
Art. 27 Poteri di ordinanza del sindaco
Art. 28 Vice-sindaco
Art. 29 Assessori

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I PARTECIPAZIONE

Art. 30 Principi
Art. 31 Libero associazionismo
Art. 32 Organismi di partecipazione

CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 Istanze proposte petizioni
Art. 34 Consultazioni
Art. 35 Referendum
Art. 36 Effetti del referendum
Art. 37 Disciplina del referendum
Art. 38 Azione popolare

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 39 Diritto di informazione e diritto di accesso
Art. 40 Diritto di partecipazione al procedimento

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Art. 41 Istituzione
Art. 42 Poteri e funzioni

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

Art. 43 Segretario comunale
Art. 44 Funzioni del Segretario Comunale
Art. 45 Direttore Generale

CAPO II UFFICI E PERSONALE

Art. 46 Principi strutturali e organizzativi
Art. 47 Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 48 Responsabilità degli uffici e dei servizi
Art. 49 Contratti a tempo determinato
Art. 50 Collaborazioni esterne

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI COOPERAZIONE FRA ENTI

CAPO I SERVIZI PUBBLICI

Art. 51 Servizi comunali
Art. 52 Aziende speciali ed istituzioni

CAPO II FORME DI COOPERAZIONE

Art. 53 Convenzioni e consorzi

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 54 Riserva di legge
Art. 55 Autonomia finanziaria e potestà impositiva
Art. 56 Finanza comunale
Art. 57 Amministrazione dei beni comunali
Art. 58 Attività contrattuale

CAPO II GESTIONE FINANZIARIA

Art. 59 Bilancio di previsione e programmazione pluriennale
Art. 60 Conto consuntivo
Art. 61 Tesoreria comunale

CAPO III REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 62 Collegio dei revisori dei Conti
Art. 63 Controllo economico di gestione

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64 Modifiche statutarie
Art. 65 Regolamenti
Art. 66 Adozione dei regolamenti
Art. 67 Entrata in vigore

STATUTO DI GALLIERA

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I IL COMUNE IL TERRITORIO

Articolo 1 Il Comune

1. Il Comune di Galliera è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica che ne determinano le funzioni.
2. Rappresenta la comunità locale e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, secondo i principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana.
3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 2 Il territorio il gonfalone lo stemma

1. Il territorio del Comune di Galliera è costituito dal capoluogo, San Venanzio e dalle frazioni San Vincenzo e Galliera, con estensione complessiva pari a chilometri quadrati 37.16 (trentasette punto sedici), confinante a nord con il Comune di Poggio Renatico, a est con i Comuni di Malalbergo e San Pietro in Casale, a sud con il Comune di San Pietro in Casale, a ovest con i Comuni di Pieve di Cento e Sant'Agostino.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. Il Comune di Galliera ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma con la seguente blasonatura: "campo di cielo, alla torre merlata alla ghibellina, di rosso, addestrata da un gallo ardito, al naturale, il tutto posto sopra terrazza erbosa di verde".

Articolo 3 Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali. Esso è collocato nella sede comunale.

CAPO II LE FUNZIONI

Articolo 4 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Galliera ispirandosi ai valori della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui; b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità; f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana; g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali, del volontariato e delle risorse religiose e laiche operanti sul suo territorio.
5. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Bologna, con la regione Emilia Romagna.

Articolo 5 Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 6 Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associanismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 7 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 Elezioni composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza ed alla surrogazione dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali vengono eletti con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco ai sensi della legge.
3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 9 Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio è l'organo che rappresenta tutta la comunità e svolge funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi pubblici, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
6. La presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco

Articolo 10 Organizzazione del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco che ne fissa la data. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. In caso di urgenza l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In tal caso se la maggioranza di consiglieri lo richiede, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida provvede il Prefetto.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve essere pubblicato all'Albo pretorio sotto la responsabilità del Segretario Comunale, almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Articolo 11

Validità delle sedute e deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei votanti, sono valide purché intervengano almeno sette Consiglieri.
3. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Articolo 12

Pubblicità delle sedute e funzionamento

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento prevede diversamente.
2. Le votazioni sono effettuate con voto palese, casi diversi sono disciplinati dal Regolamento.
3. La redazione del verbale spetta al Segretario Comunale.

Art 13

Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato in prima adunanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La convocazione è disposta dal Sindaco neo eletto che presiede la seduta. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Il Consiglio provvede in via prioritaria alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi di legge, disponendo delle eventuali surrogazioni.
4. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.
5. Nella stessa seduta il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e dà comunicazione al Consiglio dei componenti nominati alla carica di assessore, tra cui il Vice Sindaco.

Art 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 giugno di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo 15 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie, atti, e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Ad essi deve essere garantita la consultazione dei documenti necessari per una informazione completa e preventiva dei punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale almeno 48 ore prima della seduta, pena il rinvio del punto all'ordine del giorno.
5. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento che avrà esclusivo carattere organizzatorio.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le funzioni di cui al presente comma trovano disciplina nel regolamento interno del Consiglio Comunale.
7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
8. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune richiederà all'amministratore condannato il rimborso degli oneri sostenuti a sua difesa nei vari gradi di giudizio.
9. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
10. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 11.

Articolo 16

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. I consiglieri comunali che non intervengono al Consiglio Comunale per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale, e sono registrate immediatamente al protocollo generale, secondo l'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle stesse. Non si procede a surrogazione quando le dimissioni vengono presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri, escluso dalla numerazione il Sindaco.
3. In caso di inerzia del Sindaco per la convocazione del Consiglio Comunale nel termine di cui al 2° comma, chi vi ha interesse può far ricorso ai poteri sostitutivi previsti dalla legge.

Articolo 17

Gruppi Consiliari

1. Il Gruppo Consiliare è formato dall'insieme dei Consiglieri eletti nella stessa lista purchè in numero non inferiore a due, quando si tratti di forze politiche non rappresentate in Parlamento.
2. Se più Consiglieri, a norma del precedente comma, non hanno titolo per costituire un proprio gruppo, gli stessi confluiscono, ai soli fini dell'organizzazione interna dell'attività consiliare nel gruppo misto.
3. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le norme concernenti:
 - il funzionamento dei gruppi consiliari;
 - la designazione dei capi gruppo;
 - l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento della conferenza dei capi gruppo.
4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale del Comune messo a disposizione a tale scopo dal Sindaco. Tempi e luoghi verranno stabiliti compatibilmente con le disponibilità del Comune.

Articolo 18

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel proprio seno commissioni consiliari permanenti con competenza nei diversi settori di attività comunale, temporanee o speciali per fini di controllo o di garanzia, di indagine, di studio.

2. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare di volta in volta commissioni temporanee con compiti speciali, di cui dovrà esserne stabilita la durata.
3. Ciascuna commissione è composta da tanti Consiglieri Comunali quanti sono i gruppi consiliari, uno per ogni gruppo. Ciascun commissario esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo consiliare che l'ha designato.
4. Un apposito regolamento determina i poteri consultivi, propositivi ed eventualmente di indagine delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
5. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuito ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Il Consiglio a maggioranza assoluta può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Articolo 19 Composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco presiede il Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e Vicesindaco le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età.
3. Può essere nominato Assessore il cittadino non consigliere che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. L'Assessore esterno, che in Giunta ha le stesse prerogative degli assessori di estrazione consiliare, può partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Articolo 20 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 21 Competenze ed attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili di settore, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta può di propria iniziativa sottoporre le proprie deliberazioni al controllo preventivo di legittimità.

Articolo 22 Funzionamento

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, ad esse partecipa il Segretario Comunale.
2. Sono presiedute e convocate dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco e in caso di assenza di entrambi, dagli Assessori nell'ordine stabilito nella nomina, dall'assessore più anziano di età.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le votazioni, a parte diverse prescrizioni, sono palesi.
6. Le deliberazioni sono dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso della maggioranza dei componenti.

Articolo 23 Decadenza della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. La giunta decade anche nel caso di dimissioni del Sindaco, in tal caso contestualmente allo scioglimento del Consiglio, si procede alla nomina di un commissario.

Articolo 24 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 25
Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - b) revoca
 - c) decadenzae il Sindaco ne dà comunicazione nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, sono irrevocabili, devono essere formulate in forma scritta.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco.

CAPO IV
IL SINDACO

Articolo 26
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Egli, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta l'Ente;
 - b) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - c) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate, vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
 - d) stabilisce, sentiti gli Assessori, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - f) impartisce, nell'esercizio di Polizia Locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ;
 - g) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore sia come convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - i) è inoltre competente nell'ambito degli indirizzi della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi;

- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazioni esterne;
- n) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia;
- o) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari secondo la disciplina del regolamento.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. Il sostituto del Sindaco usa tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 27

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
3. Quale ufficiale del governo, il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 28

Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco:
 - a) in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16 (Fino alla cessazione dell'assenza, impedimento temporaneo o sospensione);
 - b) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In caso di dimissioni fino alla nomina del commissario.

Articolo 29

Assessori

1. Il Sindaco può delegare le funzioni di sovrintendenza dei servizi nell'ambito di settori di attività specificatamente definiti nella delega medesima.

2. Le deleghe conferite, nonché le modifiche o le revoche delle stesse, sono dal Sindaco comunicate al Consiglio Comunale.
3. Decade l'Assessore che, senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive della Giunta, a norma di regolamento.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
PARTECIPAZIONE

Articolo 30
Principi

1. Il Comune, nel pieno rispetto del dettato legislativo, favorisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale, per garantirne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, assicurandone le condizioni.

Articolo 31
Libero associazionismo

2. Il Comune valorizza le libere forme associative, stabilendo nell'apposito regolamento i requisiti che le singole associazioni debbono possedere per poter intrattenere rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale.
3. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e modalità fissate dal Regolamento, che dovrà prevedere a favore delle associazioni riconosciute dal Comune:
 - a) il diritto all'informazione;
 - b) il diritto alla consultazione su singole materie, specificandone tempi e strumenti, quali assemblee, incontri con le Commissioni Consiliari, sondaggi;
 - c) il diritto ad avere dai competenti organi comunali specifiche motivazioni dell'eventuale dissenso dai suggerimenti formulati;
 - d) le condizioni per gli interventi di natura economica del Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ente;
 - e) l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie;
 - f) le modalità di accesso alle strutture e ai servizi comunali.

Articolo 32
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche sulla base delle frazioni.
2. Le modalità di costituzione e la composizione di tali organismi, nonché i rapporti fra essi e gli organi comunali, sono disciplinati dai rispettivi regolamenti.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 33

Istanze proposte petizioni

1. Tutti i cittadini, residenti e coloro che svolgono nel territorio comunale la loro attività di lavoro, possono presentare istanze, proposte e petizioni.
2. Per la loro presentazione non è richiesta nessuna forma particolare.
3. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere in modo chiaro e comprensibile l'oggetto che si sottopone e che deve rientrare nella competenza del Comune.
4. Devono essere sottoscritte legalmente a norma di legge.
5. Di ognuna di esse verrà data motivata risposta, anche in caso di non ammissione delle stesse.
6. La disciplina degli istituti particolari è demandata al Regolamento.

Articolo 34 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su istanza di altri organismi, può deliberare la consultazione della popolazione, considerata per intero oppure per settori, categorie o gruppi.
2. La consultazione di cui sopra può essere indetta anche per giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i quindici anni.
3. La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta il prevalente orientamento della comunità civica su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni per le deliberazioni da adottare.
4. Le modalità di attuazione della consultazione sono stabilite da apposito Regolamento comunale.
5. Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti dell'organo che le ha promosse.
6. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi che intendano effettuarla a loro spese.
7. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 35 Referendum

1. Sono previsti referendum in materie di esclusiva competenza comunale, al fine di realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Non possono essere indetti referendum: su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su uguale oggetto già sottoposto a referendum nell'ultimo triennio; su un quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; su un quesito la cui formulazione contenga elementi di valutazione o giudizio su persone o sia comunque lesiva della dignità personale; in materia di tributi locali e tariffe; la revisione dello Statuto comunale; strumenti urbanistici generali, particolari, attuativi.
4. Al di fuori dei referendum richiesti dal Consiglio Comunale, non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
5. Il quesito il cui accoglimento comporti nuove spese a carico del Comune o minori entrate deve indicare i concreti mezzi con cui farvi fronte.

6. I referendum possono essere richiesti:
 - a) da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.
 - b) dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
7. Prima della raccolta delle firme la proposta di referendum, presentata da un Comitato Promotore composto da trenta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con le modalità previste dal Regolamento, viene sottoposta al giudizio di ammissibilità di un apposito Comitato dei Garanti. Il Comitato dei Garanti dovrà essere composto, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune, dal Segretario Comunale ovvero un Vice Segretario ovvero un funzionario comunale esperto in materia elettorale e da altri quattro componenti scelti nell'ambito delle seguenti categorie:
 - docenti universitari
 - legali esperti in materia amministrativa
 - magistrati anche a riposo
 - funzionari prefettizi
 - segretari comunali in quiescenza.Il Comitato dei Garanti viene nominato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, nella forma di parere obbligatorio non vincolante, verte:
 - a) sull'esclusiva competenza locale;
 - b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare
 - c) sull'esistenza di attività deliberativa già espressa, ovvero in corso, in relazione alla materia oggetto del/dei quesito.
 - d) sulla congruità e sull'univocità del quesito;
 - e) sulla compatibilità della abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti, da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Sindaco può presentare memorie al Comitato stesso.
8. Sulla scorta del giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti, il Consiglio Comunale delibera, preventivamente alla raccolta delle firme ed entro **30** giorni dalla presentazione della decisione del Comitato dei garanti, la ammissibilità del quesito. Il Consiglio Comunale può motivatamente discostarsi dal parere del Comitato dei garanti, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
9. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro 60 giorni dalla data di eseguibilità della deliberazione consiliare.
10. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Articolo 36 Effetti del referendum

1. Il referendum è valido nel caso in cui abbiano partecipato alla consultazione almeno la metà degli iscritti nelle liste elettorali.
2. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori alla metà più uno degli elettori votanti.
3. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. Nel caso in cui la proposta , sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.

Articolo 37 Disciplina del referendum

1. Con regolamento vengono determinate:
 - le modalità di presentazione ed i criteri di formulazione del quesito,
 - le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto
 - le modalità per la nomina ed il funzionamento del Comitato dei Garantie comunque tutte le norme preordinate alla attuazione del referendum e non previste dallo Statuto.
2. La pubblicizzazione adeguata della consultazione e del suo contenuto può sostituire la stampa e la consegna dei certificati elettorali.
3. La normativa regolamentare può prevedere lo svolgimento del referendum mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche.

Articolo 38 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza , le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Articolo 39 Diritto di informazione e diritto di accesso

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di dichiarazione temporanea e motivata del Sindaco, qualora la esibizione possa arrecare danno a persone o pregiudichi interessi del Comune.
2. Tutti i cittadini singoli o associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune, nonchè di richiederne copia.
3. Il Regolamento disciplinerà la materia.

Articolo 40 Diritto di partecipazione al procedimento

1. In tutti i casi in cui il Comune dia avvio a procedimenti i cui provvedimenti finali possano produrre effetti in capo a taluni soggetti, questi ne devono essere tempestivamente informati.

2. Coloro che siano portatori di interessi pubblici e privati, le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa derivare loro un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui trattasi, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Le modalità di cui al presente articolo sono demandate al Regolamento.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Articolo 41 Istituzione

1. Il Comune di Galliera è impegnato a stipulare apposita convenzione con la Provincia di Bologna, per avvalersi del Difensore Civico provinciale.

Articolo 42 Poteri e funzioni

1. L'istituzione del Difensore Civico è finalizzata a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.
3. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini, o di non cittadini, dimoranti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte. Esercita inoltre il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art 17 L. 127/97.
4. Il Consiglio Comunale, la Giunta, gli uffici della amministrazione locale e i responsabili ad essi preposti, collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
5. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in pubblica seduta.
6. Il Difensore Civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.
7. Il Difensore Civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli articoli 323 e 328 del codice penale, come modificati dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, è tenuto a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria nonché al Consiglio Comunale.
8. Il Regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 43 Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Articolo 44 Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge attività di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Qualora non sia stato nominato il Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
3. Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
5. Ai soli fini della sostituzione del Segretario Comunale in caso di vacanza, assenza o impedimento il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che le funzioni di Segretario siano svolte da un responsabile di servizio, cui vengono assegnate per il tempo indicato nel provvedimento di nomina, le funzioni di Vice Segretario.

Articolo 45 Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
3. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a

raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

CAPO II UFFICI E PERSONALE

Articolo 46 Principi strutturali e organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 47 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso apposito regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Gli uffici e servizi sono articolati in unità organizzative di massima dimensione la cui gestione è affidata a responsabili espressamente individuati.
4. Il regolamento definisce altresì il funzionamento delle conferenze permanenti dei responsabili di servizio e le condizioni e le modalità di costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, Giunta o Assessori.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 48 Responsabilità degli uffici e dei servizi

1. Il Sindaco nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi con le modalità definite nel regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art 51 comma 6 della Legge 142/90 e ss. m.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono ad organizzare gli uffici, a gestire le attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi, a raggiungere gli obiettivi individuati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Agli stessi in particolare sono demandati i seguenti compiti:
 - direzione degli uffici e dei servizi e del personale assegnato, la ripartizione dei carichi di lavoro tra il personale appartenente al proprio settore e la verifica dei risultati relativi ai compiti assegnati al personale subordinato, in base ad indicatori prestabiliti,
 - presidenza delle commissioni di gara e di concorso riguardanti l'area di attività di cui sono responsabili e responsabilità delle relative procedure;
 - stipulazione dei contratti;
 - l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
 - l'adozione degli atti eventualmente delegati espressamente dal Sindaco o ad essi attribuiti in base a disposizioni del regolamento.

Articolo 49

Contratti a tempo determinato

1. La Giunta Comunale può disporre che i posti di responsabile degli uffici e dei servizi siano ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato con le modalità specificate nel regolamento. Il medesimo regolamento prevede, altresì, i limiti, i criteri e le modalità in cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, i contratti a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione.

Articolo 50

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI COOPERAZIONE FRA ENTI

CAPO I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 51 Servizi comunali

1. Il Comune nell'ambito fissato dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali.
2. Nella scelta delle varie forme, previste dalla normativa, il Comune deve effettuare valutazioni in ordine alla opportunità, convenienza, economicità ed efficacia.
3. Per ogni forma di gestione, il Comune prevede appositi regolamenti.

Articolo 52 Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone nel contempo lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e della Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142/90.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dalla legge, dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da Regolamenti comunali.
6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II FORME DI COOPERAZIONE

Articolo 53 Convenzioni e consorzi

1. Il Comune, nel perseguire i propri obiettivi d'interesse collettivo, può collaborare con altri enti, sulla base di accordi.
2. Gli accordi possono, nel rispetto della legge, sostanziarsi in varie forme, fra le quali convenzioni e consorzi.
3. I Regolamenti disciplinano partitamente la materia.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 54
Riserva di legge

1. L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del Comune costituiscono materia riservata alla legge.

Articolo 55
Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 56
Finanza comunale

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica con deliberazione consiliare, imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.
4. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Articolo 57
Amministrazione dei beni comunali

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione decennale. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture inerenti i beni comunali

sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario Comunale, il ragioniere e il responsabile della struttura organizzativa cui fa capo il relativo servizio.

2. I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi dietro pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in locazione.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegati nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o in titoli pubblici.
4. La competenza a deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni è attribuita alla Giunta Comunale.

Articolo 58 Attività contrattuale

1. Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
5. Il Comune provvede a disciplinare i propri contratti mediante apposito regolamento.

CAPO II GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 59 Bilancio di previsione e programmazione pluriennale

1. Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il Consiglio Comunale delibera entro il 31.12 di ogni anno e comunque entro i termini di legge il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti, a pena di nullità di diritto dei relativi atti, senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Ragioniere.

Articolo 60 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti

Articolo 61 Tesoreria comunale

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

CAPO III REVISIONE ECONOMICO~FINANZIARIA

Articolo 62 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Articolo 63 Controllo economico di gestione

1. E' introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previo adeguamento del sistema informativo, il controllo economico interno della gestione, da attuarsi secondo le norme del regolamento di contabilità, con lo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, contenendo nel contempo il tasso di espansione della spesa comunale.
2. Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi benefici.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 64
Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è la carta fondamentale del Comune alla quale devono conformarsi tutti gli atti.
2. Le modifiche e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art 4 commi 3° e 4° della L. 142/90.
3. La proposta di abrogazione totale deve esser presentata al Consiglio Comunale, unitamente alla proposta di nuovo Statuto e, nel caso venga respinta, non può essere rinnovata, nella stessa stesura, fino a quando dura in carica il Consiglio Comunale che l'ha respinta
4. Nessuna proposta di revisione parziale o di abrogazione totale, può essere presentata se non siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di approvazione dello Statuto o dall'ultima modifica.

Articolo 65
Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o, rientranti nella competenza comunale, sono adottati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, sentita l'apposita eventuale commissione, o dei singoli consiglieri, o degli organismi di partecipazione.

Articolo 66
Adozione dei regolamenti

1. Sino all'adozione dei regolamenti previsti dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente Statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti comunali adottati secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con le norme della citata legge e del presente Statuto

Articolo 67
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, nei modi e forme stabilite dalla legge, viene inviato al Comitato Regionale di Controllo, per il relativo controllo, quindi è pubblicato all'Albo pretorio ed entra in vigore decorsi 30 giorni consecutivi dalla sua affissione con dichiarazione apposta in calce, dal Segretariocomunale
2. Lo statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Lo Statuto a cura del Sindaco è trasmesso al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti d'Italia.